

IL TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
N. 251 /2010 R.Es.

Il Giudice dell'esecuzione in epigrafe,

letta l'istanza della debitrice eseguita di riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc o, in subordine, di sospensione della vendita ex art. 558 cpc dei beni non ipotecati fino alla liquidazione degli altri immobili;

rilevato che il creditore ipotecario da Ambra SPV srl, cessionaria del credito di Banca Popolare di Vicenza, ha aderito all'istanza di sospensione ex art. 558 cpc;

considerato che non può, allo stato, dichiararsi l'eccedenza del pignoramento ex art. 496 cpc posto che molti beni pignorati sono costituiti da terreni con destinazione boschiva e che non risultano allo stato interessamenti all'acquisto dei beni staggiti;

considerato, quindi, che, sebbene la stima complessiva degli immobili pignorati sia superiore al credito vantato da Ambra SPV srl, la riduzione del pignoramento – cioè l'estinzione parziale della proc. es. - deve esser operata con particolare prudenza, anche alla luce del contesto economico nazionale ampiamente depressivo e della natura e destinazione dei beni staggiti;

che può, invece, accogliersi l'istanza, cui ha aderito la creditrice, di sospensione della vendita degli immobili non ipotecati;

rilevato che gli immobili su cui la creditrice Ambra spv srl ha una garanzia ipotecaria sono costituiti dal bene 13, LOTTO 4 (immobile censito al NCEU Pistoia f. 131 p. 2 sub. 7) e dal bene 15, LOTTO 6 (immobile censito al NCEU Pistoia f. 131 p. 2 sub. 9, già sub. 4);

che deve pertanto revocarsi, per gli altri lotti, la vendita fissata per il 26.1.2021,

PQM

Applicato l'art. 558 cpc, sospende la vendita dei beni pignorati ad eccezione del bene 13, LOTTO 4 e del bene 15, LOTTO 6.

Revoca, per gli altri lotti, la vendita fissata per il 26.1.2021.

Si comunichi alle parti, al professionista delegato e al custode.

Pistoia, 3/12/2020

IL GIUDICE
Dott. Sergio Garofalo